REGOLAMENTO (CEE) N. 607/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2453/92 riguardo all'elenco dei codici per il documento amministrativo unico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che l'elenco dei codici relativi ai regimi, stabilito dal regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 3694/92 [3], dev'essere completato per tener conto degli sviluppi successivi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del documento amministrativo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 2453/92 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 249 del 28. 8. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 37.

ALLEGATO

L'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 2453/92 è così modificato :

1) Il testo relativo alla casella 37 A, prima sottodivisione, codice 01, è sostituito dal seguente :

« 01 Immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (*) e parti di tale territorio nelle quali non sono applicabili le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non sono applicabili.

Immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra la Comunità e il Principato d'Andorra (**) così come tra la Comunità e la Repubblica di San Marino (***).

(*) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(**) Decisione 90/680/CEE del Consiglio (GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 13).

(***) Decisione 92/561/CEE del Consiglio (GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 13). »

2) Il testo relativo alla casella 37 A, prima sottodivisione, è completato dal seguente :

« 49 Immissione in consumo di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non sono applicabili le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non sono applicabili.

Immissione in consumo di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra la Comunità e il Principato d'Andorra, così come tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

57 Trasferimento di merci o prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione (*).

62 Reintroduzione con immissione in consumo nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non sono applicabili le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non sono applicabili.

Reintroduzione con immissione in consumo nel quadro degli scambi tra la Comunità e il Principato d'Andorra, così come tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

(*) Regolamento (CEE) n. 3710/92 della Commissione (GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 9). »